



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 331 dd. 29 novembre 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dd. 1 febbraio 2012.

CAPO I
ACCESSO ALLE SEDI CONSILIARI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle sedi del Consiglio regionale e degli Organi di garanzia del Friuli Venezia Giulia, ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro ed un corretto svolgimento delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi.
2. L'accesso e la permanenza all'interno delle sedi consiliari è consentito esclusivamente negli orari di apertura delle stesse.
3. Al di fuori degli orari di apertura, l'accesso e la permanenza all'interno dei locali del Consiglio regionale sono consentiti solo previa autorizzazione.

Art. 2

(Addetti al controllo)

1. Gli operatori per l'accoglienza effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Art. 3

(Consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale e dipendenti del Consiglio)

1. L'accesso dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei dipendenti del Consiglio regionale è garantito attraverso il riconoscimento personale.

Art. 4

(Personale dei gruppi consiliari e dell'Amministrazione regionale)

1. L'accesso del personale dipendente dei Gruppi consiliari e dell'Amministrazione regionale è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di vigilanza attraverso:
 - a) il riconoscimento personale;
 - b) l'identificazione, mediante tesserino personale di riconoscimento.

Art. 5

(Collaboratori non dipendenti)

1. L'accesso dei collaboratori non dipendenti, che a vario titolo coadiuvano i Consiglieri o i Gruppi consiliari, è garantito attraverso l'autorizzazione all'accesso da parte del Segretario generale in seguito ad apposita richiesta del Presidente del Gruppo consiliare, nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione medesima.

Art. 6

(Personale tecnico non dipendente)

1. L'accesso del personale tecnico non dipendente è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di vigilanza attraverso:

- a) l'esibizione della richiesta scritta di intervento;
- b) l'identificazione, mediante documento di riconoscimento;
- c) il riconoscimento personale.

Art. 7

(Visitatori)

1. L'accesso dei visitatori è garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di vigilanza attraverso:

- a) l'identificazione, mediante documento di riconoscimento;
- b) il riconoscimento personale.

2. Qualora l'accesso sia motivato dall'esigenza di conferire con i Consiglieri o con il personale dipendente, deve esserne verificata telefonicamente la presenza e la disponibilità.

3. L'ingresso è consentito previo il rilascio di un apposito tesserino, consegnato dagli operatori dell'accoglienza addetti al servizio di vigilanza, che deve essere appuntato dal visitatore in modo visibile e restituito a fine visita.

4. I visitatori possono accedere soltanto ai luoghi ed agli uffici per i quali è stato autorizzato l'accesso.

5. Ai fini della sicurezza e nel rispetto della disciplina sulla privacy, i nominativi dei visitatori, gli orari di ingresso e di uscita ed il soggetto o l'ufficio di destinazione, sono annotati in un apposito registro temporaneo.

6. Il registro di cui al comma 5 è detenuto presso la portineria per il tempo strettamente necessario.

7. Per essere ammessi ai locali del Consiglio è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono.

Art. 8

(Delegazioni)

1. L'accesso delle delegazioni in visita ufficiale viene gestito dall'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale, di norma nelle giornate in cui non si tengono le sedute del Consiglio regionale.

2. Per l'accesso di delegazioni di soggetti che intendono incontrare i componenti del Consiglio regionale, durante le giornate d'Aula, per richieste o per evidenziare particolari situazioni, è necessaria l'autorizzazione del Presidente del Consiglio o della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari; si segue in merito la procedura prevista dall'articolo 7.

Art. 9

(Cerimonie, manifestazioni e incontri pubblici)

1. In occasione di cerimonie, manifestazioni di particolare rilievo o altre circostanze per le quali si dà luogo ad inviti ed alla conseguente compilazione di un elenco di personalità, le procedure di identificazione all'ingresso del Palazzo sono svolte in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale e con gli altri uffici consiliari competenti.

Art. 10

(Giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi)

1. Per i giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi l'accesso è consentito previo apposito accreditamento rilasciato dal Capo dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale.

2. Nei casi in cui non è necessario l'accreditamento, i giornalisti possono accedere previa esibizione del tesserino di giornalista.

Art. 11

(Visite scolastiche)

1. Le visite scolastiche sono organizzate d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, di norma nelle giornate in cui non si tengono le sedute del Consiglio regionale.

2. Le visite sono gestite dall'Ufficio di Gabinetto dal momento dell'accoglienza, allo svolgimento della visita guidata ed agli incontri.

3. Per essere ammessi ai locali del Consiglio è necessario avere un abbigliamento decoroso e mantenere un comportamento consono.

Art. 12

(Accesso agli uffici di rappresentanza dei Gruppi consiliari)

1. L'accesso agli uffici di rappresentanza dei Gruppi consiliari che sono situati presso i locali della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è regolato dalla disciplina applicata dall'Amministrazione regionale.

CAPO II

ACCESSO ALLA SALA CONSILIARE

DURANTE LE SEDUTE D'AULA

Art. 13

(Accesso al settore riservato al pubblico)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio o alla Giunta può introdursi nella sala ove siedono i Consiglieri.
3. I visitatori che vogliono assistere alle sedute del Consiglio regionale possono accedere al palazzo consiliare secondo le procedure previste dall'articolo 7.
4. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio accedendo al settore ad esso appositamente riservato fino all'esaurimento dei posti disponibili (50), dopo avere ottenuto regolare permesso dal personale preposto.
5. Gli operatori per l'accoglienza addetti alla vigilanza non consentono l'ingresso alla sede del Consiglio regionale a persone il cui abbigliamento non sia conforme al decoro ed al prestigio della sede istituzionale.

Art. 14

(Limitazioni)

1. Prima di accedere alla sala consiliare, il pubblico deve depositare cartelli, striscioni ed ogni altro oggetto idoneo a recare disturbo ai lavori dell'Assemblea.
2. Durante le sedute del Consiglio regionale, il pubblico che siede nel settore riservato non può fare uso di telefoni cellulari, deve restare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e seguire le indicazioni impartite dal Presidente agli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula, pena l'allontanamento.
3. Non è consentito fotografare o riprendere con telecamere i lavori consiliari, tranne nei casi in cui ciò sia autorizzato dal Presidente del Consiglio.

4. Durante la sospensione dei lavori il pubblico è invitato a mantenere un comportamento consono sotto la sorveglianza degli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula.
5. Durante la seduta consiliare gli operatori per l'accoglienza addetti all'Aula, su indicazione del Presidente, hanno il compito di fare uscire immediatamente la persona o le persone che turbano l'ordine e di rimuovere eventuali cartelli, striscioni o ogni altro oggetto introdotto in violazione del divieto di cui al comma 1.
6. Qualora non si individuino la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente può disporre che venga sgombrata l'Aula o l'intero settore riservato al pubblico.
7. In caso di disturbo all'ordinario svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente adotta le opportune misure nei confronti dei responsabili.

Art. 15

(Accesso al settore riservato agli addetti stampa)

1. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi che accedono alla sala consiliare per seguire i lavori dal settore loro riservato devono essere accreditati dal Capo dell'Ufficio stampa consiliare.
2. Durante le sedute del Consiglio, su autorizzazione del Presidente, è consentito, per le riprese, il contestuale accesso in Aula di non più di due operatori televisivi. Analoga disciplina regola l'accesso in Aula dei fotografi.
3. Le interviste si svolgono nei locali a ciò destinati.
4. L'operatore televisivo ed il fotografo che lavorano per l'Ufficio stampa del Consiglio regionale hanno libero accesso all'Aula consiliare.

CAPO III

ACCESSO ALLA SALA ANTISTANTE L'AULA

DURANTE LE SEDUTE DI CONSIGLIO

Art. 16

(Accesso alla sala antistante l'Aula consiliare)

1. Durante le sedute del Consiglio regionale è fatto divieto agli estranei di accedere alla sala antistante l'Aula consiliare (sala dei Passi Perduti).
2. L'accesso è consentito esclusivamente:
 - al personale che per motivi di servizio deve conferire con i Consiglieri, gli Assessori o i funzionari presenti;

- ai soggetti di cui all'articolo 15;
- alle persone autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio.

Art. 17

(Limitazioni)

1. I soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 16, che devono conferire con i Consiglieri o con i funzionari, non possono essere ammessi nella sala antistante l'Aula consiliare; in attesa del colloquio sono invitati dagli operatori per l'accoglienza addetti al piano ad attendere presso le sale del I Piano.

CAPO IV

LAVORI DELLE COMMISSIONI

Art. 18

(Lavori delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni permanenti di norma sono pubbliche.
2. Alla pubblicità provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disponendo che stampa e pubblico possono seguire i lavori in separati locali attraverso impianti audiovisivi di volta in volta individuati dal personale competente.
3. Il Presidente della Commissione può autorizzare uno o più giornalisti a seguire i lavori. Lo stesso Presidente può autorizzare l'ingresso di fotografi ed operatori televisivi per il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle immagini.
4. L'operatore televisivo ed il fotografo che lavorano per l'Ufficio stampa del Consiglio regionale hanno libero accesso alla sala in cui si tiene la seduta della Commissione consiliare.
5. Le Commissioni decidono, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai Commissari presenti, l'interruzione della pubblicità nelle forme sopra previste o la segretezza dei lavori nell'interesse della Regione e dello Stato.

Art. 19

(Limitazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano, in quanto compatibili, ai lavori delle Commissioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(Abrogazione)

1. Il Regolamento per l'accesso alla sede del Consiglio regionale approvato dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 18 ottobre 1989 è abrogato.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.